

CONTRATTO PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO NELL'AMBITO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE STATISTICHE - 42° CICLO - A.A. 2026/2027 - "Methods for Synthetic Data Generation to Enable Privacy-Preserving Data Sharing and Reliable Statistical Analysis"

TRA

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (di seguito "**Università**"), con sede legale in Bologna, Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P.IVA 01131710376, rappresentata dal Dirigente dell'Area Formazione e Dottorato, domiciliato presso la sede dell'Ateneo medesimo, indirizzo pec scriviunibo@pec.unibo.it, debitamente autorizzato alla stipula del presente Contratto (di seguito "**Contratto**")

E

INVALSI (di seguito "**Ente finanziatore**"), con sede legale in Via Ippolito Nievo n. 35, cap. 00153, Roma, C.F. 92000450582 e P.I. 02147161000, rappresentato dal Presidente Dott. Roberto Ricci, indirizzo pec protocollo.invalsi@legalmail.it debitamente autorizzato alla stipula del presente Contratto, di seguito denominate congiuntamente anche "**le Parti**"

PREMESSO CHE

- l'Università ha attivato, per il 42° ciclo – A.A. 2026/2027, il corso di dottorato di ricerca in Scienze Statistiche, della durata di 3 anni di livello intermedio;
- l'art. 4 della legge 210/1998, come modificato dall'art. 19 della legge 240/2010, consente agli Atenei di coprire gli oneri per il finanziamento delle borse di studio in favore dei dottorati di ricerca mediante la stipula di appositi contratti con soggetti terzi;
- l'Ente finanziatore tramite lettera di intenti Prot. 2077 del 13/04/2026, si è reso disponibile a finanziare n. 1 borsa di studio nell'ambito del citato corso di dottorato;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del Contratto

L'Università si impegna a bandire la borsa di studio oggetto del presente Contratto nell'ambito del corso di dottorato di Ricerca in Scienze Statistiche - 42° ciclo – A.A.

2026/2027. La suddetta borsa di studio sarà dedicata allo sviluppo del seguente tema di ricerca: generazione di dati sintetici come strumento per affrontare, almeno parzialmente, il problema della tutela della privacy nella condivisione e nell'analisi dei dati sensibili. L'obiettivo principale è lo sviluppo e lo studio di metodi di costruzione di dati sintetici gemelli basati su modelli probabilistici generativi, anche nella prospettiva di un loro uso per studi controfattuali in ambito educativo.

La borsa di studio sarà oggetto di assegnazione a seguito di procedura selettiva pubblica disciplinata secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Per ogni borsa di studio finanziata, l'Università si impegna ad informare l'Ente finanziatore circa l'esito del concorso e a erogare la borsa di studio al candidato utilmente collocato in graduatoria, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente. L'Università si impegna inoltre a dare tempestiva comunicazione di eventuale rinuncia e/o esclusione dal corso del beneficiario della borsa di studio.

Art. 2 – Finanziamento della borsa di studio

L'Ente finanziatore si impegna a versare all'Università, per la suddetta borsa di studio, l'importo di € 79.027,39 comprensivo di:

- borsa di studio al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente (determinato in € 18.341,04 €/annui dal D.M. 23 febbraio 2022);
- maggiorazione del 50% della borsa di studio per periodi di permanenza all'estero della durata pari a 6 mesi (pari a € 4.585,26 €, art. 9, co. 3, D.M. n. 226/2021);
- contributo previdenziale INPS a carico dell'Ente finanziatore, pari al 23,35% (previsto dall'art. 1, comma 223 della legge n. 234 del 2021 e applicabile alle due voci precedenti);
- budget per il finanziamento dei costi connessi allo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero (art. 9, co. 4, D.M. n. 226/2021), pari ad almeno il 10% dell'importo della borsa corrispondente a € 5.502,31.

L'Ente finanziatore si impegna inoltre a garantire, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Università trasmessa tramite pec:

- il pagamento di ulteriori 6 mensilità di incremento per periodi trascorsi all'estero o 12 mensilità di incremento in caso di dottorati in co-tutela con soggetti esteri (art. 9, co. 3, D.M. n. 226/2021);
- eventuali adeguamenti dell'importo della borsa di studio in conseguenza di aumenti deliberati dal Ministero competente;
- eventuali maggiori oneri imposti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, con effetto dalla data di decorrenza dell'aumento.

Le somme di cui al presente articolo saranno versate dall'Ente finanziatore nel rispetto delle disposizioni contenute nel successivo Art. 3.

In caso di mancata assegnazione della borsa messa a concorso il Contratto si considera risolto e le somme eventualmente versate saranno restituite.

In caso di:

- rinuncia alla posizione di dottorato con interruzione della carriera o in caso di rinuncia alla sola borsa con mantenimento della posizione di dottorando il Contratto si intende risolto di diritto e le somme eventualmente versate dall'Ente e non erogate al dottorando saranno restituite;
- esclusione del dottorando il Contratto si intende risolto di diritto e le somme eventualmente versate dall'Ente e non erogate al dottorando saranno restituite;
- mancata fruizione dell'intero periodo estero le somme eventualmente versate dall'Ente e non erogate al dottorando saranno restituite.

Se, successivamente alla stipula del presente Contratto, l'Ente intenderà finanziare ulteriori borse di studio, si procederà alla stipula di un addendum per aggiungere, modificare o integrare quanto non previsto.

Art. 3 – Modalità di versamento dell'importo

L'Ente finanziatore si impegna a versare la somma complessiva di € 79.027,39, che verrà erogata in tre soluzioni annuali entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di nota di debito da parte dell'Università. L'importo annuale della borsa è comprensivo del contributo previdenziale INPS pari al 23,35%.

a) Prima annualità alla comunicazione del nominativo del beneficiario:

€ 22.623,10 (importo borsa al lordo degli oneri previdenziali);

€ 5.655,78 (maggiorazione del 50% di cui all'art. 9, co. 3 D.M. 226/2021);

€ 5.502,31 (budget di ricerca di cui all'art. 9, co. 4 D.M. 226/2021);

b) Seconda annualità entro il 31 dicembre 2027:

. € 22.623,10 (importo borsa al lordo degli oneri previdenziali);

c) Terza annualità entro il 31 dicembre 2028:

euro 22.623,10 (importo borsa al lordo degli oneri previdenziali).

Il versamento degli importi previsti nel presente Contratto dovrà avvenire presso Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna, Conto di Contabilità Speciale, IBAN IT96X0100004306TU0000010721, con causale “Corso di dottorato in Scienze Statistiche – 42° Ciclo – borsa di studio finanziata da INVALSI”.

Di tali versamenti l'Ente finanziatore dovrà effettuare contestuale comunicazione all'Area Formazione e Dottorato (AFORM) - Settore Dottorato di Ricerca, Università di Bologna (aform.findottricerca@unibo.it).

Art. 4 – Concorso di ammissione

Per quanto concerne la disciplina relativa alle selezioni a evidenza pubblica per l'ammissione al Corso di dottorato di Ricerca si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia e a quanto previsto dal Regolamento in materia di corsi di dottorato dell'Università.

In particolare, la commissione esaminatrice incaricata della valutazione comparativa dei candidati, purché il presente Contratto sia stipulato prima della data di inizio delle prove, può essere integrata da un membro esperto in rappresentanza dell'Ente finanziatore al fine di esprimere un giudizio sull'idoneità dei candidati che concorrono per l'assegnazione della borsa di studio oggetto del finanziamento. In questo caso le spese di partecipazione dell'esperto ai lavori della commissione sono a carico dell'Ente finanziatore; è consentita, comunque, la partecipazione in modalità telematica a tutte le fasi della selezione.

L'Ente finanziatore designa quale membro esperto la dott.ssa Patrizia Falzetti – e-mail: patrizia.falzetti@invalsi.it.

Art. 5 – Svolgimento delle attività

Il conferimento della borsa di studio oggetto del presente Contratto non dà luogo a rapporti di lavoro subordinato, né con l'Università, né con l'Ente finanziatore, e non determina diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Il/la beneficiario/a della borsa di studio sarà sottoposto/a agli obblighi e sanzioni previsti dal Regolamento in materia di corsi di dottorato dell'Università e del Regolamento dei procedimenti disciplinari degli studenti.

L'Università si impegna a rendere accessibili ai dottorandi le risorse (laboratori, uffici, supporto tecnico, attrezzature) nelle disponibilità del corso di dottorato.

Per tali dottorandi/e, al supervisore individuato dal Collegio dei docenti del corso di dottorato, potrà essere affiancato un co-supervisore scelto dall'Ente finanziatore che collaborerà con il tutor universitario durante tutto il percorso di dottorato.

L'Ente finanziatore designa quale co-supervisore/i dott.ssa Patrizia Falzetti.

Il beneficiario della borsa di studio potrà svolgere parte della propria attività formativa presso l'Ente finanziatore, con la collaborazione del personale dell'Ente finanziatore e con l'utilizzo di strumentazione di proprietà di quest'ultimo.

Le attività svolte presso le strutture dell'Ente finanziatore saranno attuate nei limiti consentiti dal Regolamento in materia di corsi di dottorato dell'Università.

Il beneficiario della borsa di studio è coperto/a con assicurazione dell'Università contro gli infortuni che dovesse subire durante lo svolgimento delle attività connesse al corso di dottorato, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovesse involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

Il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.Lgs.81/2008 e ss.sm.ii. è individuato nell'Università. Il/la beneficiario/a della borsa di studio è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività, osservando quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare gli obblighi dell'art. 20 del citato decreto, oltre che le indicazioni fornite dai responsabili della struttura ospitante.

Art. 6 – Proprietà dei risultati e confidenzialità

Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale (Diritti IP) relativi al proprio background e niente di quanto previsto nel presente Contratto deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio background.

I Diritti IP sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando nell'ambito dell'attività di ricerca oggetto del presente Contratto ("Risultati") sono in comproprietà tra l'Università e l'Ente finanziatore in parti uguali, fatti salvi i diritti morali di autore ed inventore.

L'Ente finanziatore godrà, in ogni caso, di un diritto di opzione per il trasferimento, tramite cessione o licenza esclusiva, della quota dei Diritti IP di titolarità dell'Università sui Risultati. L'Ente finanziatore è tenuto ad esercitare l'opzione di cui al presente articolo, specificando la scelta tra cessione o licenza esclusiva, con comunicazione da inviarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata indirizzata all'Università, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione dell'Università di conseguimento dei Risultati.

Qualora l'Ente finanziatore eserciti l'opzione nei termini suddetti, le Parti negozieranno con accordo separato il trasferimento tramite cessione o licenza esclusiva e le relative condizioni economiche, fermo restando che l'Università manterrà in ogni caso il diritto di utilizzare i risultati oggetto di Diritti IP internamente per le proprie finalità istituzionali di ricerca e didattica. Resta inteso che, qualora l'Ente finanziatore non eserciti l'opzione nei termini suddetti, le Parti negozieranno in buona fede, in un accordo separato, le strategie di protezione e valorizzazione dei risultati congiunti, salva solo la possibilità per le Parti di uso individuale interno per finalità non commerciali di ricerca.

Salvo che nei casi previsti dalla legge o in ottemperanza ad obblighi derivanti da procedure amministrative o giudiziarie o dal presente Contratto, ciascuna delle Parti, anche per i propri dipendenti e/o collaboratori, inclusi i dottorandi, si impegna a tenere strettamente riservati i dati e le informazioni confidenziali ricevute dall'altra Parte nell'ambito delle attività oggetto del presente Contratto.

Articolo 7 – Pubblicazioni

L'Università, anche tramite il dottorando, si riserva il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente Contratto

previa trasmissione in via riservata all'Ente finanziatore della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

L'Ente finanziatore avrà facoltà di comunicare per iscritto all'Università, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della bozza, quali informazioni confidenziali debbano essere rese inaccessibili ai terzi.

Ove l'Ente finanziatore ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, l'Università, anche tramite il dottorando, potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

Art. 8 - Durata

Il presente Contratto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso da ambo le Parti e termina con la conclusione della carriera da parte del Dottorando, salvo i casi di rinuncia o esclusione previsti dal Regolamento in materia di corsi di Dottorato dell'Università e dal Regolamento dei procedimenti disciplinari degli studenti.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali da parte delle rispettive strutture e personale a ciò preposti, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e/o comunque funzionali all'esecuzione del presente Contratto, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione del Contratto o in virtù di disposizioni normative vigenti. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli interessati. L'informativa resa dall'Università inerente al trattamento dei dati personali raccolti dall'Ente finanziatore è pubblicata alla pagina <https://www.unibo.it/privacy>. L'informativa dell'Ente finanziatore è reperibile alla pagina <https://www.invalsi.it/privacy>.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze e in

assenza di differenti precisazioni successive concordate per iscritto dalle Parti, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in tutti i casi, ad operare nel pieno rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e nel D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 10 – Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Contratto. Nel caso in cui le Parti non pervengano ad un accordo bonario di composizione della controversia, competente per decidere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente Contratto, sarà esclusivamente e inderogabilmente il Foro di Bologna.

Art. 11 – Registrazione e spese

Il presente Contratto è sottoscritto con apposizione di firma digitale in un unico originale. L'imposta di bollo è a carico dell'Università di Bologna e di INVALSI in parti uguali. Al versamento all'erario di detta somma provvede l'Università di Bologna in modalità virtuale come da Autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018. INVALSI si impegna a corrispondere all'Università di Bologna un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.

Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 131 del 26/4/86. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Firma digitale

Per l'Università

Il Dirigente dell'Area Formazione
e Dottorato

Alice Trentini

Per l'Ente finanziatore

Il Legale Rappresentante
Roberto Ricci

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.